

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma,  
riunita in camera di consiglio e composta da

Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore

Dottor Lucia Fanti Consigliere

Dottor Nicola Saracino Consigliere

ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 7060/17 Rg.,  
trattenuta in decisione il 2 marzo scorso e vertente tra

spa (Cf. in persona del Presidente pro  
tempore del suo Consiglio di Amministrazione e domiciliata a  
Roma in Via Carlo Mirabello n. 18 presso l'Avvocato

del 29 ottobre

2020.

Alitalia Linee Aeree Italiane spa in Amministrazione  
Straordinaria (Cf. 00476680582), in persona dei propri  
Commissari Straordinari Professor Avvocato Stefano  
Ambrosini, Professor Avvocato Gianluca Brancadoro e  
Professor Dottor Giovanni Fiori, nonché elettivamente  
domiciliata a Roma in Via Antonio Bertoloni n. 19 presso  
l'Avvocato Luigi Farenga, dal quale è rappresentata e difesa  
per procura a margine della comparsa di costituzione e  
risposta in grado di appello.

## CONCLUSIONI

Per spa: "... Spa insiste,  
preliminarmente, in via istruttoria, per la rinnovazione della  
CTU, per eseguire i calcoli necessari per le domande spiegate



sub 1 e 2 dell'atto di appello. In subordine, precisa le conclusioni come da atto introduttivo, di seguito trascritte: "Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, così gradatamente decidere nel merito: 1) respingere in ogni loro parte tutte le domande formulate dalla Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in Amministrazione Straordinaria nei della Spa per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 67 L.F., art. 70 L.F. ed. art. 1, comma 3, del D.L. 80/2008; 2) in subordine, dichiarare le rimesse individuate a pag. 10 della CTU irrevocabili in quanto partite bilanciate e, comunque, prive dei requisiti della consistenza e durevolezza ex art. 67 L.F. tenendo conto della dinamica operativa del conto il cui saldo nei trimestri è sempre attivo e non si registrano numeri debitori; 3) con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA dei due gradi di giudizio".

Per Alitalia Linee Aeree Italiane spa in Amministrazione Straordinaria: "In via principale piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. In via subordinata piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello presentato da in quanto del tutto infondato in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, notificato il 20 ottobre 2017, spa ha interposto appello avverso la sentenza con cui, il 1° agosto di quello stesso anno e così parzialmente accogliendo la domanda di Alitalia Linee Aeree Italiane spa in Amministrazione Controllata, ai sensi dell'art.



67 secondo comma Lf il Tribunale Ordinario di Roma aveva revocato sino alla concorrenza di euro 2.342.212,24 quattro rimesse bancarie, altresì conseguentemente condannando la società odierna appellante alla restituzione della minor somma di euro 2.190.667,39, oltre alle spese di lite e agli interessi dalla domanda.

Giova premettere che il Tribunale, a tale riguardo aveva in primo luogo preso atto della non revocabilità, a mente dell'art. 1 terzo comma del Dl n. 80/08, degli accrediti risalenti al periodo compreso tra il 24 aprile e la scadenza del termine assegnato per la restituzione del cd. Prestito ponte. Così integralmente recependo le conclusioni del Consulente tecnico d'Ufficio, per il resto, a mente dell'art. 67 terzo comma Lf erano state ritenute revocabili le restanti rimesse che avessero ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della società correntista. Con riguardo al disposto dell'art. 70 terzo comma Lf., inoltre, l'importo restitutorio in condanna era stato liquidato in misura pari all'esposizione debitoria maturata al 23 aprile 2008, ovvero alla vigilia del periodo previsto ai fini dell'esenzione dal ridotto Dl n. 80/08.

A sostegno del proprio gravame, invece, ha innanzi tutto sostenuto che il Tribunale, nella liquidazione della condanna a suo carico, avesse indebitamente anticipato il termine finale identificato dall'art. 70 Lf con l'apertura del concorso dei creditori e, quindi, tramite il rinvio dell'art. 2 del Dl n. 347/03, con la data del decreto governativo di ammissione alla procedura. Un'ulteriore censura, poi, è stata formulata in base all'assunto che le quattro rimesse oggetto di revocatoria costituissero altrettante "partite bilanciate" e, come tali, non integrassero i connotati di durevolezza e consistenza di cui all'art. 67. Sotto il profilo della dimostrazione della *scientia decoctionis* e a differenza di quanto opinato nella sentenza impugnata, infine, è stato



negato che un adeguato riscontro circa la consapevolezza del dissesto in cui versava Alitalia potesse evincersi dalle notizie diffuse a riguardo dalla stampa nazionale e dalla programmazione televisiva, una volta raffrontate alle specifiche capacità valutative di e a quanto rilevato dagli analisti finanziari sin dal 2007.

Nel costituirsi in giudizio, a sua volta, l'Amministrazione appellata ha contestato il fondamento del gravame avversario e ha insistito per il suo rigetto, salvo anche eccepirne l'inammissibilità.

Preso atto delle rispettive conclusioni delle parti, a mente dell'art. 23 del Dl n. 137/20 precisate tramite in deposito di note depositate in via telematica, la Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel testo introdotto con la Novella del 2005, premette la Corte, l'art. 70 terzo comma Lf contempla la revocabilità degli "... atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario", con il conseguente obbligo restitutorio di una "... somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso".

Ordunque, riguardo al motivo d'appello concernente la violazione del suddetto art. 70 e laddove, come s'è detto, si assume che il Tribunale, anziché quello maturato all'atto dell'ammissione alla procedura, avrebbe considerato il saldo riscontrato alla data del 23 aprile 2008, già s'è detto come la ricostruzione contabile dal Tribunale fosse stata operata al netto delle rimesse intervenute tra il 24 aprile 2008 e la scadenza del cd. Prestito ponte, ovvero le stesse che,



attraverso l'equiparazione *quoad effectum* alle attività previste dall'art. 67 terzo comma lett. b), l'art. 1 terzo comma del Dl n. 80/08 ha sottratto al rimedio revocatorio di specie.

A parere di questa Corte, quindi, il dettame normativo risulta qui pienamente rispettato, ove si consideri che, qualora il saldo finale fosse stato *sic et simpliciter* identificato con quello del decreto di ammissione alla procedura, la statuizione si sarebbe inevitabilmente risolta nella violazione della disciplina del più volte richiamato Dl n. 80/08. In altre parole, infatti, sembra lecito affermare che la scadenza finale prevista dall'art. 70 sia stata esattamente identificata nella sentenza impugnata, e che piuttosto l'identificazione del saldo alla data del 23 aprile 2008 corrisponda a quello immediatamente precedente il periodo di esenzione previsto dal Legislatore.

Pervenuti così alla disamina dell'ulteriore motivo concernente alla sussistenza dei requisiti di durevolezza e consistenza, che a mente dell'art. 67 secondo comma lett. b) consentono giustappunto la revocabilità delle rimesse bancarie, l'appellante ha posto in risalto come le quattro rimesse in parola abbiano fatto seguito a operazioni in addebito di pressoché analogo importo; secondo ciò che emerge dalla movimentazione allegata all'elaborato peritale, e per quanto attiene innanzi tutto ai due accrediti con valuta del 29 febbraio 2008, rispettivamente per euro 510.000 e 550.000, agli stessi si ricollega in pari data un'operazione in addebito di euro 1.080.046,91. Allo stesso modo e con riguardo alle restanti rimesse con valuta del 27 marzo successivo, dell'ammontare di euro 700.000 e 1.000.000, risulta contabilizzato in pari data un addebito per euro 1.843.428,21. Ordunque, appare evidente come le rimesse oggetto della revocatoria di che trattasi integrino gli estremi di altrettante partite bilanciate, conformemente a quanto adduce l'Istituto di credito appellante, una volta preso atto della loro diretta



correlazione con le concorrenti operazioni in addebito ed all'evidente finalità che quest'ultime avvenissero con saldi valuta coperte. Proprio in ragione del loro effettivo contesto e stante la loro evidente connotazione di mere partite di giro, la Corte rileva come le movimentazioni in parola non abbiano comportato una consistente e durevole riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti della banca, secondo quanto invece richiesto dal ridetto art. 67.

Nella sua corrente interpretazione applicativa, infatti, il requisito della consistenza viene valutato con riferimento all'operatività media del rapporto rispetto all'ordine di grandezza di tutte le operazioni effettuate sul conto nel periodo interessato dalla revocatoria, ovvero alla stregua dell'incidenza percentuale di ogni singola rimessa rispetto al saldo antecedente e alla media delle percentuali di incidenza, identificando così come consistenti le sole rimesse che registrino un'incidenza percentuale di riduzione superiore all'incidenza media.

Quanto poi alla durevolezza delle rimesse, allo stesso modo la stessa richiede la verifica che le somme che ne costituiscono l'oggetto non siano state utilizzate in misura tale da ricondurre la rimessa sotto la soglia della consistenza, come sopra considerata, in un arco temporale pari alla media ponderata dei giorni di permanenza sul conto di tutte le rimesse affluite nel cd. periodo sospetto.

Ebbene, la considerazione di come le quattro operazioni in parola, se contestualizzate con le corrispondenti movimentazioni in addebito, non abbiano rivestito una reale incidenza sull'esposizione debitoria nei confronti della banca, sotto entrambi i profili della loro incidenza contabile e in rapporto alla cadenza delle restanti rimesse affluite sul conto, induce a concludere che le stesse non integrino gli estremi di



durevolezza e consistenza, come s'è detto viceversa previsti ai fini dell'accoglimento della domanda.

Quanto sin qui detto è dirimente per l'accoglimento integrale dell'appello, restando assorbito il restante motivo in punto di *scientia decoctionis*.

Liquidate come da dispositivo, le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza,

### PQM

La Corte, definitivamente pronunciando e così accogliendo l'appello: respinge la domanda; condanna l'appellata Alitalia Linee Aeree Italiane spa in Amministrazione Straordinaria al rimborso delle spese, comprensive, quanto al primo grado di giudizio, di euro 35.000 per compensi ed euro 1.466 per spese, quanto al primo grado di giudizio, nonché di euro 40.000 per compensi ed euro 2.569 per spese, quanto al secondo; pone definitivamente a carico della suddetta appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Roma, 3 giugno 2022.

Il Presidente Estensore

